## TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1871

articoli 58 e 80 della legge elettorale, l'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo;

« Che, in conseguenza, a ragione l'ufficio definitivo della sezione di Squillace ammetteva i sei elettori appellanti alla votazione per l'elezione del deputato;

« Considerato che, dato ancora che due di questi sei elettori non potessero votare perchè non fossero iscritti nella lista di Staletti, e concesso inoltre che i loro voti si vogliano togliere al signor Fazzari, questi discenderebbe a 149 voti, e tuttavia avrebbe un voto di più del terzo candidato, Liborio Minichini;

« Per questi motivi, la Giunta conclude perchè la Camera proclami il ballottaggio tra il signor Felice Assanti Pepe e il signor Fazzari Achille, nel collegio di Chiaravalle.

« Così deliberato, all'unanimità, addì 11 febbraio 1871. »

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. (La Camera approva.)

« La Giunta per le elezioni:

- « Visti gli atti della elezione del collegio di Tropea, n° 112;
- « Udita in seduta pubblica la relazione del deputato Bargoni;
- « Considerando che le proteste contro le operazioni elettorali sono infondate;
- « Invero non può invalidare l'elezione il fatto che il verbale della sezione di Nicotera fu inviato per la posta anzichè recato da uno dei componenti l'ufficio: è questa una irregolarità che non vale però ad annullare il risultato della votazione, come più volte ebbe a deliberare la Camera;
- « Non può attendersi il reclamo fondato sull'asserto uso di liste irregolari del comune di Rombiolo, fatto dall'uffizio definitivo della sezione di Mileto, poichè il verbale dichiarando che la lista era munita di tutte le forme richieste dalla legge, e non fornendosi prova in contrario a questa asserzione, essa deve attendersi come vera;
- « Non è neppure meritevole di accoglienza la protesta inserita nel verbale dell'uffizio di Nicotera, colla quale si accusano di nullità le operazioni elettorali, perchè alcuni dei membri eletti a far parte dell'ufficio definitivo, non erano presenti nella sala, e l'uffizio non potè subito essere insediato; era naturale pertanto che sì attendesse a incominciare le operazioni elettorali, che i membri mancanti giungessero nella sala;

Per questi motivi, a voti unanimi:

- « Conclude perchè la Camera convalidi l'elezione del collegio di Tropea, in persona del signor Carlo Tranfo.
  - « Così deliberato il 14 febbraio 1871. »
- Se non vi sono opposizioni, s'intenderanno approvate le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

## SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE ALLA SEDE PONTIFICIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede pontificia.

La discussione è rimasta all'articolo 8, che è così concepito:

- « Art. 8. È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente ecclesiastiche.
- « L'autorità giudiziaria decide sulle dimande di esibizione o rilascio, in originale o in copia, di documenti esistenti presso codesti uffici, quando non siano accolte. »

Prego l'onorevole ministro di volere dichiarare se accetta l'articolo della Commissione.

(Il ministro di grazia e giustizia conferisce a bassa voce col presidente.)

Il Ministero accetta il primo alinea dell'articolo della Commissione, ma non ammette il secondo.

TOSCANBLLI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, la discussione è aperta sull'articolo 8; lasci che abbia luogo: le darò dopo facoltà di parlare per un richiamo al regolamento.

È presente l'onorevole Ercole?

(Non è presente.)

L'onorevole Ugdulena ha facoltà di parlare sull'articolo 8.

UGDULENA. Forse parrà strano agli onorevoli miei colleghi che, dopo avere serbato il più rigoroso silenzio nella discussione generale di questa proposta di legge, e nella discussione degli articoli più importanti della medesima, io venga oggi a prendere la parola sull'articolo 8. Gli è che io credeva che tutta l'importanza di questa legge stesse in una sobria e moderata discussione; perchè, a dir vero, io non so che importanza morale essa possa più avere, che valore morale possano avere queste guarentigie, quando esse sono state combattute articolo per articolo, linea per linea, parola per parola! Io non ho voluto perciò accrescere del mio nome la lista troppo lunga degli oratori, e mi sarei taciuto anche su questo articolo 8, se avessi veduto proporre da altri un emendamento che credo indispensabile, e che oggi vedo proporre dal ministro di grazia e giustizia, la soppressione cioè del secondo comma di questo articolo.

Leggendo il progetto di legge, quale esso ci fu proposto dalla Giunta, io mi sono accordato pienamento con essa, per ciò che riguarda il primo comma; ho trovato che là dove il Ministero parlava di perquisi-